

l'anno successivo a quello di riferimento, una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione dei certificati analitici comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Celle Sorgente Rocca Sella» di Caprie (Torino) non è pervenuta alcuna certificazione relativa alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Celle Sorgente Rocca Sella» di Caprie (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A01808

DECRETO 13 febbraio 2006.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontepatri», di Lastra a Signa.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione dei certificati analitici comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontepatri» di Lastra a Signa (Firenze) non è pervenuta alcuna certificazione relativa alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontepatri» di Lastra a Signa (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A01810

ORDINANZA 13 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 1).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 11 febbraio 2006 relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal Centro di Riferenza di Padova su campioni appartenenti ad un cigno rinvenuto morto nel comune di Ugento, provincia di Lecce hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario istituire attorno al luogo in cui è stato confermata la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2, ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2006

Il Ministro: STORAGE

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 121*

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza.

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia.

Sezione B:

provincia di Reggio Calabria: comune di Reggio Calabria (località Pellaro);

provincia di Vibo Valenzia: comune di Pizzo Calabro;

provincia di Taranto: comune di Manduria;

provincia di Messina: comune di Taormina;

provincia di Catania: comuni di Giarre e di Mascali;

provincia di Lecce: comune di Ugento.

06A02120

ORDINANZA 15 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 2).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006 relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal Centro di referenza di Padova su campioni appartenenti a due cigni rinvenuti morti rispettivamente in località Lido del Sole, comune di Rodi Garganico in provincia di Foggia

e in località Laguna di Cesine, comune di Vernole in provincia di Lecce, hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario istituire attorno al luogo in cui è stato confermata la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2, ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro: STORAGE

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 122*

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza.

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia.

Sezione B:

provincia di Reggio Calabria: comune di Reggio Calabria (località Pellaro);

provincia di Vibo Valenzia: comune di Pizzo Calabro;

provincia di Taranto: comune di Manduria;

provincia di Messina: comune di Taormina;

provincia di Catania: comuni di Giarre e di Mascali;

provincia di Lecce: comune di Ugento e Vernole;

provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico.

06A02119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2006.

Scioglimento di due società cooperative.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO**

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;